

UNIONE DI COMUNI "DALL'ADIGE AL FRATTA"

(Comuni di Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Minerbe e Terrazzo)
via G. Marconi n. 41, 37046 Minerbe (Vr) – c.f. 91010730231

ORIGINALE

Registro Generale n. 9

ORDINANZA DEL DIRIGENTE N. 9 DEL 20-03-2017

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA-LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**Oggetto: COMUNE DI TERRAZZO: PARZIALE CHIUSURA TEMPORANEA AL
TRAFFICO DI VIA PEGORARE.**

**L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di marzo, il Responsabile Direzione
Pianificazione Urbanistica-Lavori Pubblici e Manutenzioni**

Premesso che:

-il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con sede in San Bonifacio-Via G.Oberdan n. 2, con propria nota prot. 3711 del 15/03/2017, pervenuta alla Direzione Pianificazione Urbanistica, LL.PP. e Manutenzioni dell'Unione di Comuni "dall'Adige al Fratta" in data 17/03/2017, ha richiesto la chiusura temporanea alla circolazione stradale di Via Pegorare del Comune di Terrazzo;

PRESO ATTO che la richiesta su citata si rende necessaria per la realizzazione di intervento di manutenzione su un canale in gestione al Consorzio, localizzato in fregio all'arteria citata;

VISTO che in particolare il tratto interessato va dall'incrocio con Via Casette (S.P. n. 42) fino al civico n. 7 di Via Pegorare;

CONSIDERATO per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, oltre che per esigenze di carattere tecnico, dare esecuzione a quanto sopra evidenziato;

ATTESA l'opportunità di disciplinare detta circolazione, secondo criteri di tutela dell'incolumità pubblica;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

ORDINA

per i motivi in premessa indicati, con decorrenza dal giorno 20 al giorno 24 c.m.,

➤ **La chiusura al traffico** di Via Pegorare nel tratto interessato all'intervento dall'incrocio con Via Casette (S.P. n. 42) fino al civico n. 7 di Via Pegorare; .

Resta intesa a totale carico del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta con sede in San Bonifacio, Via G.Oberdan n. 2:

- la posa della segnaletica necessaria, a norma del Nuovo Codice della Strada, per la chiusura al traffico dell'arteria interessata ai lavori;
- ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale per danni causati a cose e/o persone durante i lavori e nel prosieguo;
- l'impresa esecutrice dovrà realizzare l'intervento nello scrupoloso rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque ne abbia interesse, può ricorrere al TAR Veneto per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Legnago e nonché degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservazione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Dr. Paolo Rossi, Responsabile di P.O. Direzione Pianificazione Urbanistica, LL.PP. e Manutenzioni dell'Unione di Comuni "dall'Adige al Fratta" con sede in Minerbe-Via Guglielmo Marconi n. 41.

ORDINA

che copia della presente ordinanza venga portata a conoscenza al pubblico mediante pubblicazione nel sito del Comune di Terrazzo e mediante il posizionamento di idonea segnaletica stradale, nonché trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Legnago e al Comando di Polizia Locale del Comune di Legnago.



IL RESPONSABILE di P.O.
DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
LL.PP. E MANUTENZIONI
-Dr. Paolo Rossi-